



## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

<b>Numero:</b>	<b>2013/C/00013 - Proposta N. 2012/00658</b>
<b>Data Adozione:</b>	11/03/2013- DELIBERA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
<b>Oggetto:</b>	Parcheggi pertinenziali ex art.9, comma 4, della legge 24 marzo 1989 n.122: modifica del regolamento e dello schema di convenzione tipo
<b>Ufficio:</b>	Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità
<b>Relatore:</b>	Massimo Mattei
<b>Esecutività:</b>	05/04/2013
<b>Data pubblicazione:</b>	26/03/2013

O M I S S I S

II CONSIGLIO

Premesso che con deliberazione n.2008/C/00018 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento e lo schema di convenzione tipo per la concessione del diritto di superficie su aree comunali per la realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi dell'art.9, comma 4, della legge 24 marzo 1989 n.122;

Rilevato che il comma 1 dell'art.10 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5 come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012 n.35 ha sostituito il comma 5 dell'art.9 della legge 24 marzo 1989, n.122 prevedendo tra l'altro che: "I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il Comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione.";

Considerato che la finalità della legge 122/89 nello specifico è la realizzazione di parcheggi su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse da destinare a pertinenza di immobili privati per alleggerire la pressione della sosta lungostrada;

Dato atto che la modifica sopra riportata all'art.9, comma 5, della legge 122/89 mira a risolvere la problematica di quanti, successivamente all'acquisto del posto auto pertinenziale, si trovano a non averne più bisogno e non potendolo vendere lo tengono inutilizzato con pregiudizio per la collettività;

Ritenuto pertanto di recepire detta modifica legislativa nel regolamento e nello schema di convenzione tipo sopra citati consentendo la cessione separata del posto auto fermo restando che lo stesso deve essere legato pertinenzialmente ad altro immobile in possesso dei requisiti previsti sia dal regolamento sia dalla convenzione;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DELIBERA

per le ragioni di cui in premessa:

1. il comma 3 dell'art.8 del regolamento per la concessione del diritto di superficie su aree comunali per la realizzazione di parcheggi pertinenziali ex art.9, comma 4, della legge 24 marzo 1989 n.122, approvato con deliberazione n.2008/C/00018, che recita: "*I posti e/o box auto non possono essere venduti o affittati separatamente dall'unità immobiliare di cui costituiscono pertinenza*"- è sostituito con la seguente disposizione: "*I posti e/o box auto possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale ma solo a proprietari di unità immobiliari che abbiano i requisiti di cui al successivo art.9 per essere legati pertinenzialmente alle unità immobiliari stesse. Per i posti e/o box auto già realizzati la cui convenzione non prevede la cessione separatamente dall'unità immobiliare la vendita deve essere autorizzata con atto dirigenziale su istanza dell'interessato previa verifica del possesso da parte dell'acquirente dei requisiti di cui al successivo art.9 e di quelli previsti nella relativa convenzione. I posti e/o box auto non possono essere altresì affittati separatamente dall'unità immobiliare di cui costituiscono pertinenza*";
2. il comma 3 dell'art.18 dello schema di convenzione tipo per la concessione del diritto di superficie su aree comunali per la realizzazione di parcheggi pertinenziali ex art.9, comma 4, della legge 24 marzo 1989 n.122, approvato con deliberazione n.2008/C/00018, che recita: "*Ai sensi dell'art.9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n.122, i posti e/o box auto realizzati in forza della presente convenzione non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, pena la nullità dei relativi atti di cessione*"- è sostituito con la seguente disposizione: "*Ai sensi dell'art.9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n.122, i posti e/o box auto realizzati in forza della presente convenzione possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale ma solamente a proprietari di unità immobiliari in possesso dei requisiti di cui al precedente art.2, per essere legati pertinenzialmente alle unità immobiliari stesse e fermo restando il subentro pro-quota in tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente convenzione.*".

## VOTAZIONE

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	24	SUSANNA AGOSTINI TEA ALBINI ANGELO BASSI ENRICO BERTINI LEONARDO BIEBER ANDREA BORSELLI FRANCESCA CHIAVACCI STEFANIA COLLESEI EROS CRUCCOLINI STEFANO DI PUCCIO MIRKO DORMENTONI MASSIMO FRATINI GIAMPIERO MARIA GALLO BIANCA MARIA GIOCOLI DOMENICO ANTONIO LAURIA CLAUDIA LIVI LUCIA MATTEUZZI CECILIA PEZZA MICHELE PIERGUIDI MASSIMO PIERI FRANCESCO RICCI SALVATORE SCINO GIUSEPPE SCOLA ANDREA VANNUCCI
------------	----	--

contrari	0	
astenuti	0	
non votanti	1	JACOPO CELLAI

essendo presenti 25 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 24 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

comm.3 - Favorevole

Firenze, 25/03/2013

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.